



## Certificati Verdi: novità normative della Legge Sviluppo

di Clara Poletti, IEFE - Università Bocconi

Il 23 luglio scorso, con la legge 99/09 (cosiddetta *legge sviluppo*) il legislatore ha modificato il meccanismo dei certificati verdi (CV), intervenendo su due punti: la definizione dei soggetti obbligati all'acquisto dei CV e il trattamento degli impianti di cogenerazione. Questo ha, da un lato, avviato un vivace dibattito sugli effetti economici delle modifiche e, dall'altro, ha aperto alcuni dubbi interpretativi.

Con riferimento al primo punto, l'articolo 27, comma 18 della legge ha trasferito l'obbligo di acquisto di CV dal produttore/importatore all'utente del dispacciamento in prelievo. Secondo la nuova norma sono quindi tenuti a comprare CV:

1. La società Acquirente Unico Spa per i clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
2. Gli esercenti il servizio di salvaguardia;
3. I clienti finali del mercato libero, cioè quelli non serviti in maggior tutela o in salvaguardia. Di norma per questi clienti l'acquisto avviene attraverso un retailer, delegato a concludere sia il contratto di trasporto che quello di dispacciamento.

La legge si applica a partire dall'1 gennaio 2011, tuttavia la ricaduta sui costi dei soggetti obbligati si manifesta già nel 2010. Infatti la quantità d'obbligo di CV di un certo anno è quantificata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Questa non è d'altronde una novità della *legge sviluppo*. Oggi, chi produce da fonte convenzionale in un certo anno (ad esempio 2009), nell'anno successivo (ad esempio 2010) deve presentare CV per l'annullamento (o produrre da fonti rinnovabili). Il costo dei CV annullati nel 2010 è quindi di competenza dell'anno 2009 e deve essere coperto dai ricavi di tale anno. La stessa logica si continuerà ad applicare anche dopo l'entrata in vigore della norma: i CV da annullare nel 2011 dovranno essere acquistati ed iscritti a bilancio nel 2010. L'elemento di novità è il soggetto su cui ricade il costo diretto dell'acquisto: i produttori e gli importatori prima, i venditori (inclusi l'AU e gli esercenti la salvaguardia) dopo.

Gli impatti economici della norma dipenderanno in parte dalle modalità attuative che il Ministro dello sviluppo economico deve definire entro sei mesi dall'emanazione della legge, cioè entro il 15 febbraio del 2010. Entro tale termine il Ministro dovrà, tra l'altro, rideterminare la quota minima di consumi da coprire con CV e chiarire il trattamento dell'energia precedentemente esentata dall'obbligo, tra cui quella prodotta da impianti di cogenerazione e da impianti a fonte rinnovabile. Alcune riflessioni possono tuttavia già essere fatte.

Innanzitutto, il trasferimento dell'obbligo dai produttori ai consumatori incide sulla natura del costo connesso con l'acquisto dei CV. Nel vecchio contesto, il sistema dei CV operava attraverso un aumento del costo di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e si trasferiva a valle, sui consumatori, attraverso un aumento del prezzo all'ingrosso. Nel nuovo quadro normativo il prezzo all'ingrosso non dovrebbe più, almeno in linea teorica, riflettere il costo del CV che, invece, si aggiunge direttamente ai costi di vendita al cliente finale, aumentando il divario tra prezzi all'ingrosso e al dettaglio.

Nella fase di transizione verso il nuovo assetto questo potrebbe portare ad una doppia imposizione dell'onere sui clienti finali per l'anno 2010. In assenza d'intervento sull'obbligo, i prezzi 2010 avrebbero dovuto riflettere il costo dei CV da annullare nel 2011. Dopo la modifica normativa questi prezzi avrebbero dovuto scendere di un ammontare pari al costo del CV. Di conseguenza, i clienti finali che hanno comprato prima dell'emanazione della legge lo scorso luglio hanno quasi certamente pagato un prezzo che indirettamente, attraverso il costo all'ingrosso dell'energia, includeva il costo del CV. D'altro canto, il loro fornitore potrà invocare il cambiamento normativo come causa di revisione al rialzo del prezzo pattuito. Questo incremento potrebbe attestarsi, sulla base dei valori attuali, attorno ai 5 €/MWh. Anche per chi ha concluso i contratti di approvvigionamento per il 2010 dopo il mese di luglio vi è tuttavia il rischio concreto di pagare due volte. Infatti, i prezzi a termine non sembrano aver registrato un salto verso il basso. Per avere indicazioni più precise bisognerà tuttavia aspettare di vedere come vanno nell'ultimo quadrimestre le offerte di vendita al dettaglio per l'anno prossimo.

Importanti indicazioni dovrebbero venire anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che a fine dicembre dovrà fissare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela per il primo trimestre 2010. Secondo quanto sopra descritto, e per non creare distorsioni tra mercato tutelato e mercato libero, i corrispettivi dovrebbero includere i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dei CV per il 2011.

Al di là dei fisiologici problemi connessi con la transizione verso il nuovo assetto, resta la necessità di chiarire in tempi molto rapidi le modalità attuative ed i dubbi interpretativi ancora sul tavolo, in modo da consentire a tutti gli operatori e consumatori di concludere la campagna 2010 con consapevolezza dei costi che dovranno sostenere.